

APPALTO N. 1835 - Progettazione preliminare e ottenimento autorizzazioni susseguenti relativamente ai lavori di conferimento all'impianto di depurazione consortile di Borghetto Santo Spirito dei reflui dei comuni di Alassio, Albenga, Cisano sul Neva, Garlenda, Laigueglia, Ortovero, Villanova d'Albenga, e Zuccarello) e di ampliamento dell'impianto di depurazione consortile stesso.

Domanda 1

In merito alla dimostrazione dei requisiti dei professionisti di cui all'art 252 del D.P.R. n. 207/2010 per l'espletamento di servizi di progettazione relativi alla categoria IMPIANTI verranno ritenuti validi anche i servizi riguardanti la destinazione funzionale "Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni" ID opere IA.01 (ex classe III/A)?

Risposta

In merito alla dimostrazione dei requisiti dei professionisti di cui all'art 252 del D.P.R. n. 207/2010 per l'espletamento di servizi di progettazione relativi alla categoria IMPIANTI, verranno ritenuti validi, oltre ai servizi identificati all'ID opere IB.07 "Impianti industriali - impianti pilota e impianti di depurazione complessi - discariche con trattamenti e termovalorizzatori", anche i servizi riguardanti la destinazione funzionale "Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni" ID opere IA.01 (ex classe III/A) evidenziato che parecchie Amministrazioni pubbliche hanno conferito incarichi relativi alla progettazione di impianti di depurazione attribuendo la CLASSE III/A alla categoria all'intervento.

Domanda 2

Con riferimento ai punti 13.a, 13.b e 13.c del disciplinare di gara relativo alla procedura in oggetto, si richiede se, per il raggiungimento degli importi richiesti, si possa fare riferimento a tutti gli "ID opere" delle categorie "impianti" (da IA.01 a IB.12) e "idraulica" (da D.01 a D.05) oppure ai soli ID opere indicati al punto 3 del disciplinare, rispettivamente IB.07 e ID.05.

Risposta

In merito al requisito previsto al punto 13.a si potrà fare riferimento al fatturato per servizi svolti nell'intera categoria IMPIANTI e nell'intera categoria IDRAULICA a prescindere dall'ID delle opere

In merito ai requisiti previsti ai punti 13.b e 13.c saranno ritenuti validi :

CATEGORIA IMPIANTI i servizi identificati all'ID opere IB.07 "Impianti industriali - impianti pilota e impianti di depurazione complessi - discariche con trattamenti e termovalorizzatori" ed i servizi riguardanti la destinazione funzionale "Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni" ID opere IA.01 (ex classe III/A) evidenziato che parecchie Amministrazioni pubbliche hanno conferito incarichi relativi alla progettazione di impianti di depurazione attribuendo la CLASSE III/A alla categoria all'intervento

CATEGORIA IDRAULICA Destinazione funzionale Acquedotti e fognature ID Opere D.05 Impianti per provvista, condotta, distribuzione d'acqua - fognature urbane - condotte subacquee in genere, metanodotti e gasdotti , con problemi tecnici di tipo speciale

Domanda 3

Al punto 13 lettera b) del disciplinare di gara si chiede di aver svolto servizi di cui all'art. 252 del DPR 207/2010: tra gli stessi, sono compresi anche gli Studi di Fattibilità (rientrando tra gli "altri servizi tecnici" citati nell'articolo)?

Risposta

In riferimento al punto 13 lettera b) del disciplinare di gara non sono compresi tra i servizi valutabili gli studi di fattibilità, ma servizi almeno pari ad una progettazione preliminare.

Domanda 4

Tra i requisiti richiesti (punto 13 lettera b) e c) del disciplinare di gara) ci sono IMPIANTI

classificati in IB.07 nella nuova normativa (DL 143/2013, che corrisponderebbe alla IIc della vecchia normativa (L. 143/49). Però, prima dell'entrata in vigore della nuova normativa, gli impianti di depurazione venivano classificati e certificati come IIIa (che corrisponderebbe alla IA.01 della nuova normativa). Quindi, ai fini dei requisiti richiesti, è possibile considerare lavori di IIIa tra quelli richiesti in IB.07?

Risposta

In merito ai requisiti richiesti (punto 13 lettera b) e c) del disciplinare di gara) relativamente alla dimostrazione dei requisiti dei professionisti di cui all'art 252 del D.P.R. 207/2010 per l'espletamento di servizi di progettazione relativi alla categoria **IMPIANTI** verranno ritenuti validi oltre che i servizi identificati all'ID opere IB.07

"Impianti industriali - impianti pilota e impianti di depurazione complessi - discariche con trattamenti e termovalorizzatori" anche i servizi riguardanti la destinazione funzionale "Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni" ID opere IA.01 (ex classe III/A) evidenziato che parecchie Amministrazioni pubbliche hanno conferito incarichi relativi alla progettazione di impianti di depurazione attribuendo la CLASSE III/A alla categoria all'intervento

Domanda 5

Una società di ingegneria senza la figura del geologo all'interno della struttura, lo può semplicemente indicare o deve costituire un raggruppamento temporaneo?

Risposta

Nel bando di gara viene indicato che all'interno del raggruppamento dovranno essere previste almeno le figure di un laureato in ingegneria civile, un geologo ed un libero professionista (ingegnere/architetto/geologo) iscritto da meno di cinque anni all'Albo del proprio ordine professionale, intendendo pertanto che la figura del geologo debba essere interna alla società/raggruppamento/consorzio stabile e non semplicemente indicata come una consulenza esterna.

Domanda 6

E' possibile completare la Relazione tecnica metodologica, da inserire nella Busta "B-OFFERTA TECNICA", con allegati che eccedano le 20 cartelle formato A4?

Risposta

Il numero massimo di 20 cartelle in formato A4 deve intendersi omnicomprensivo, senza possibilità quindi di ulteriori allegati.

Domanda 7

La dimostrazione del fatturato può essere fatta senza la suddivisione in classi e categorie di intervento ma solo per l'importo complessivo?

Risposta

La dimostrazione del fatturato deve essere fatta in relazione ad ognuna delle classi e categorie dell'intervento richieste per la partecipazione e per i relativi importi.

Domanda 8

La visione dei documenti è obbligatoria?

Risposta

La visione dei documenti non è obbligatoria in quanto gli stessi sono resi disponibili sul sito istituzionale della Provincia di Savona. Non è necessario l'inserimento di alcuna ricevuta di presa visione dei documenti nella busta A relativa alla documentazione amministrativa.

Domanda 9

Con riferimento al punto 13.d del disciplinare di gara relativo alla procedura in oggetto, il professionista abilitato all'esercizio della professione da meno di cinque anni deve partecipare al raggruppamento temporaneo o può essere indicato come progettista nel gruppo di lavoro?

Risposta

L'art. 253 D.P.R. 207/2010 al comma 5 stabilisce che "Ai sensi dell'articolo 90, comma 7, del codice, i raggruppamenti temporanei previsti dallo stesso articolo 90, comma 1, lettera g), del codice devono prevedere quale progettista la presenza di almeno un professionista laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione Europea di residenza. Ferma restando l'iscrizione al relativo albo professionale il progettista presente nel raggruppamento può essere: a) con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 90, comma 1, lettera d), del codice, un libero professionista singolo o associato; b) con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 90, comma 1, lettere e) e f), del codice, un amministratore, un socio, un dipendente, un consulente su base annua che abbia fatturato nei confronti della società una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA. c) con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 90, comma 1, lettera f-bis), del codice, un soggetto avente caratteristiche equivalenti, conformemente alla legislazione vigente nello Stato membro dell'Unione europea in cui è stabilito il soggetto di cui all'articolo 90, comma 1, lettera f-bis), del codice, ai soggetti indicati alla lettera a), se libero professionista singolo o associato, ovvero alla lettera b), se costituito in forma societaria".

L'abrogato art. 51, quinto comma, del D.P.R. n. 554 del 1999 disponeva che i raggruppamenti dovessero semplicemente contemplare la presenza di almeno un professionista abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione, secondo le norme dello stato membro dell'Unione Europea di residenza.

Pertanto, con l'entrata in vigore dell'art. 253, quinto comma, del D.P.R. n. 207 del 2010, la disciplina dell'istituto è mutata, in quanto è stabilito che i raggruppamenti devono prevedere la presenza "quale progettista" di almeno un giovane professionista laureato ed abilitato da meno di cinque anni, nella veste di libero professionista singolo o associato, di amministratore, di socio, di dipendente o di consulente (in quest'ultimo caso, con oltre la metà del fatturato dell'ultimo anno nei confronti della società che concorre in gara).

La norma, nella parte in cui specifica che il giovane professionista deve essere "progettista", vale a qualificare assai più della previgente disciplina regolamentare la sua presenza nell'associazione temporanea, sicché non potrà più considerarsi sufficiente la mera partecipazione di detto soggetto alla équipe di lavoro, in funzione di apprendistato e senza assunzione di responsabilità: al contrario, il giovane professionista dovrà quantomeno sottoscrivere gli elaborati progettuali e, per far ciò, dovrà essere abilitato per la corrispondente disciplina specialistica secondo le norme dell'ordinamento professionale di appartenenza. Tuttavia, la norma continua a richiedere la presenza del giovane professionista senza pretendere che detto soggetto faccia formalmente parte del raggruppamento di professionisti.

Nelle procedure selettive volte all'affidamento di incarichi di progettazione, la presenza di un giovane professionista costituisce una condizione di ammissibilità dell'istanza di partecipazione alla gara; tuttavia la legge non richiede che questa presenza assuma la connotazione di una partecipazione in veste di socio del R.T.P. ma è sufficiente che essa si manifesti in un mero rapporto di collaborazione professionale o di dipendenza. Anche la giurisprudenza sostiene che ai fini della valida partecipazione di un R.T.I. a procedure indette per l'aggiudicazione di servizi di progettazione, è sufficiente che nella compagine del raggruppamento sia contemplata la presenza, con rapporto di collaborazione professionale o di dipendenza, di un professionista abilitato iscritto all'albo da meno di cinque anni, senza la necessità che questi assuma anche responsabilità contrattuali (CdS, sez. V, n. 6347 del 24/10/2006)".

Domanda 10

Con riferimento al punto 13.d del disciplinare di gara relativo alla procedura in oggetto, il requisito dei servizi di punta deve essere in capo ad un solo dei partecipanti al raggruppamento? Può essere anche soddisfatto da uno dei mandanti? Nel raggruppamento, uno dei concorrenti può soddisfare i servizi di punta della categoria VIII e un altro componente i servizi di punta della cat. IIIa?

Risposta

Oggetto del quesito è la legittimità del provvedimento di esclusione disposto in applicazione della lex specialis (punto 4.2.1 del disciplinare di gara), laddove prevede che "Il requisito di cui all'art. 263, comma 1, lett. c) del Regolamento del Codice non è frazionabile per i raggruppamenti

temporanei". Tale formulazione risulta conforme con quanto statuito dal comma 8 dell'art. 261 D.P.R. n. 207 del 2010, che così testualmente prevede: "il requisito di cui all'art. 263 comma 1, lett. c), non è frazionabile per i raggruppamenti temporanei".

L'ANAC afferma che la Stazione appaltante può legittimamente esigere che un livello minimo di capacità sia raggiunto da un operatore economico unico o, eventualmente, facendo riferimento ad un numero limitato di operatori economici.

Ma ai fini della soluzione della questione in esame viene in rilievo il concetto di frazionabilità/cumulabilità del requisito, pur dovendosi osservare che il servizio di punta costituisce un requisito oggettivo e pertanto la sua intrinseca natura non osta di per sé a che di questo possano giovare anche altre imprese associate o associate.

La giurisprudenza ha ritenuto che "La non frazionabilità del requisito dei servizi di punta non può essere interpretata nel senso che ciascun componente del raggruppamento debba possedere il requisito per intero. Tale conclusione si porrebbe in contrasto con la logica del raggruppamento stesso, diretta a garantire la massima partecipazione alla gara. È sufficiente, invece, che tale requisito sia posseduto per intero da un singolo componente del raggruppamento" (cfr. TAR Puglia Bari, I, 24 gennaio 2013, n. 81).

Domanda 11

Quali categorie di lavori verranno ritenute valide ai fini della dimostrazione dei requisiti dei professionisti 13 b) e 13 c) in merito alla categoria IDRAULICA?

Risposta

Verranno ritenuti validi i servizi identificati nel seguente modo:

- i servizi ex classe VIII della legge n. 143/1949 se realizzati prima dell'entrata in vigore del decreto ministeriale n. 143/2013;
- i servizi ex classe III del decreto ministeriale 18 novembre 1971;
- i servizi identificati all'ID.05 del decreto ministeriale 31 ottobre 2013, n. 143.

Domanda 12

A quali servizi si deve fare riferimento per la dimostrazione del fatturato di cui al punto 13 a), b) e c) del disciplinare di gara?

Risposta

La dimostrazione del fatturato di cui al punto 13 del disciplinare di gara lettere a), b) e c) potrà avvenire facendo riferimento a servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, anche integrata, concernenti la redazione del progetto preliminare, del progetto definitivo, del progetto esecutivo e del piano di sicurezza e coordinamento in relazione a ognuna delle classi e categorie e per gli importi dei lavori corrispondenti, come previsto dall'articolo 263 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010 e ribadito dalla determinazione ANAC n. 4 del 25 febbraio 2015, punto 3).